

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile la perdita su crediti derivante da atto transattivo

di Fabio Landuzzi

L'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 10643/2018** conferma, sulla scorta di alcuni richiamati precedenti arresti giurisprudenziali in materia, che la **perdita su crediti** originata dalla decisione dell'imprenditore di **transigere con il debitore** per un ammontare anche significativamente inferiore rispetto al credito originario è **deducibile ai fini delle imposte sul reddito** in quanto e per quanto essa risulta **documentata in modo certo e preciso** ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Il caso oggetto dell'arresto in commento afferisce ad una fattispecie sorta in vigore del precedente [articolo 66, comma 3, Tuir](#), ma la sostanza ed in particolare i principi affermati sono di piena ed **assoluta attualità** e confermano quanto già la Suprema Corte ha avuto modo di richiamare nel decidere situazioni analoghe.

Si tratta infatti del caso di una impresa che, titolare di un **credito commerciale** di oltre 64 milioni delle vecchie Lire **decide di transigere con il debitore** insolvente a fronte del pagamento da parte di quest'ultimo di un importo di poco più di 6 milioni di Lire, realizzando così una **perdita del 90% del credito** originario.

Di rilievo vi è che il comportamento tenuto dall'impresa nel caso di specie, come avevano osservato anche i giudici di secondo grado, è del tutto virtuoso; infatti, erano state **intraprese azioni adeguate** per la riscossione del credito.

Nella sentenza sono richiamati in particolare la **notifica del preceitto** ed anche **l'istanza di fallimento**. Ma tutte le azioni intraprese erano risultate infruttuose, così che l'imprenditore aveva *obtorto collo* deciso di accondiscendere ad una **soluzione transattiva** che, seppure poco soddisfacente sul piano economico, risultava alla prova dei fatti quella **razionalmente più conveniente**.

E proprio su questi aspetti si pone l'attenzione della Cassazione; ovvero, sussistono **"fatti oggettivi"** che mostrano quanto la scelta dell'impresa sia stata al riguardo **"ragionevole e giustificata"**, rispetto alla **alternativa di proseguire in azioni** giudiziarie.

Quindi, osserva la Cassazione, la **scelta imprenditoriale di transigere** con il debitore non rende affatto indeducibile la perdita che ne deriva, perché il Legislatore nel disciplinare la materia delle perdite su crediti ai fini fiscali ha riguardo **"solo alla oggettività della perdita"** mentre **"non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa"**.

D'altra parte, il tema della deducibilità delle perdite su crediti va sempre risolto non in astratto, ma avuto riguardo al singolo caso di specie.

A questo proposito, ciò che di interessante si trae dalla pronuncia in commento è che le **scelte imprenditoriali** che rispondono a obiettivi **criteri di economicità e di razionalità** sono senza dubbio elementi in grado di produrre effetti di **certezza e precisione** che autorizzano perciò al riconoscimento fiscale della perdita su crediti.

Ciò, quindi, anche quando essa è di ammontare rilevante – nel caso di specie, si trattava del 90% del credito iniziale – e la fonte della stessa sia un **atto transattivo**, e quindi al di fuori di una **procedura concorsuale** o assimilata del debitore.

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)